

La circolare delle Dogane introduce un nuovo regime di gestione

Duty free con norme facili

Esportazioni semplificate riservate solo agli Aeo

DI SARA ARMELLA
E TATIANA SALVI

Introdotta un nuovo regime semplificato per i negozi duty free: la disciplina agevolata sarà applicabile soltanto ai gestori in possesso della qualifica Aeo (Authorized economic operator). Con la circolare n. 5/D del 29/01/2024 l'Agenzia delle dogane interviene sulle modalità di gestione dei duty free shop, imprimendo un cambiamento importante in questo settore. Accanto alla modalità di gestione "ordinaria", già prevista dalla circolare n. 179/D del 2000, l'Agenzia delle dogane introduce una nuova modalità di gestione "semplificata". Soltanto i soggetti Aeo potranno accedere al regime alternativo, infatti, oltre all'autorizzazione prevista dal Testo unico sulla legge doganale (art. 128), il modello semplificato presuppone, infatti, l'utilizzo



di specifiche semplificazioni previste dalla normativa doganale unionale, che sono consequenziali all'ottenimento da parte del gestore della qualifica di Aeo.

Tra le semplificazioni necessarie vi sono la dichiarazione semplificata per le operazioni di esportazione (c.d. iscrizione nelle scritture del dichiarante), l'esonero dalla presentazione delle merci (art. 182

Cdu) e, infine, la semplificazione della compilazione di dichiarazioni in dogana relative a merci classificate in sottovoci tariffarie diverse, ai fini della dichiarazione di esportazione complementare riepilogativa (art. 177 Cdu). La certificazione Aeo è rilasciata dall'Agenzia delle dogane e attesta che l'impresa è finanziariamente e amministrativamente solida e, soprattutto è affidabile e aggiornata rispetto alle norme del commercio internazionale.

La disciplina "semplificata" potrà trovare applicazione per i punti vendita di prodotti allo stato estero (tabacchi lavorati e alcolici con status di merce non unionale) e prodotti in posizione unionale. I beni

(esclusi tabacchi e alcolici privi del contrassegno di Stato) potranno essere introdotti nel duty free shop senza formalità doganali e resteranno tali fino al momento dell'iscrizione nelle scritture del dichiarante per l'esportazione. Il documento di vendita equivarrà, pertanto, alla dichiarazione doganale di esportazione.

La circolare fa seguito a una serie di altri importanti interventi, destinati a modificare profondamente l'operatività delle imprese e degli uffici: dalle istruzioni sulle modalità di svolgimento dei controlli doganali all'attenuazione del regime sanzionatorio, dallo svincolo delle garanzie al contraddittorio dell'operatore.



© Riproduzione riservata

INTERPELLI

Pensione estera con flat tax al 7%

Il pensionato residente all'estero che percepisce pensione estera potrà giovare della flat tax al 7% una volta che trasferirà la propria residenza in Italia.

È questa la risposta n. 21/2024 dell'Agenzia delle entrate in merito all'istanza di un cittadino britannico che percepisce emolumenti pensionistici da schemi di previdenza complementare nel Regno Unito.

Il chiarimento dell'istante riguarda il regime speciale applicabile ai titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri che interferiscano la propria residenza in un piccolo comune italiano (con meno di 20 mila abitanti) di regioni del sud Italia o in comuni colpiti dai sismi del 2009 e del 2016. Le Entrate riprendendo la risposta n. 616/2021 chiariscono che "le prestazioni pensionistiche integrative estere corrisposte a chi intende trasferire la residenza in Italia, devono risultare imponibili nel nostro Paese in base alla specifica Convenzione per evitare le doppie imposizioni".

Le spese per l'acquisto dei beni con patto di riservato dominio possono rientrare nelle spese ammissibili al credito di imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali. Non è discriminante il fatto che i pagamenti si protraggano nel tempo anche oltre la data di ammissibilità.

L'Agenzia delle entrate ha pubblicato la risposta n. 23/2024 in cui chiarisce i dubbi di una società sull'ammissibilità del bene nel 2023, anche se la riserva di proprietà sarà sciolta solo nel 2026, quando terminerà il pagamento a rate. La risposta dell'Ade quindi spiega che "posto che gli investimenti rilevanti ai fini della fruizione del credito d'imposta possono essere effettuati attraverso contratti di acquisto con riserva l'imputazione dell'investimento al periodo di vigenza dell'agevolazione dovrà avvenire senza tener conto della clausola. Di conseguenza l'investimento deve considerarsi realizzato, secondo quanto dichiarato dall'Istante, nel corso del 2023.

© Riproduzione riservata

Turisti extraUe esentati dall'Iva su spese superiori a 70€

Da domani, 1° febbraio, tax free shop più facile con la riduzione da 154 a 70 euro della soglia minima per l'esenzione dall'Iva sui prodotti venduti ai viaggiatori extracomunitari e destinati al consumo fuori dell'Ue. Sempre da domani trova applicazione l'ultimo aggiornamento delle specifiche tecniche per la fatturazione elettronica.

Acquisti dei turisti.

L'art. 147 della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006 prevede l'esenzione delle cessioni di beni valore complessivo (comprensivo dell'imposta), di importo superiore a 175 euro, ma accorda agli stati membri la facoltà di stabilire soglie più basse. Fino ad oggi, la soglia fissata dall'articolo 38-quater del dpr 26 ottobre 1972, n. 633 era di 154,94 euro. Allo scopo di sostenere la filiera turistica, la legge 30 dicembre 2023, n.

213, ha ridotto la soglia a 70 euro, con effetto dalle cessioni effettuate dal 1° febbraio 2024. Da domani, pertanto, le cessioni di beni destinati all'uso personale o familiare del viaggiatore extracomunitario, da trasportarsi nei bagagli personali fuori dell'Ue, beneficeranno dell'esenzione se di ammontare superiore a 70 euro. Si ricorda che l'Agenzia delle entrate, con il principio di diritto n. 8 del 16 luglio 2020, ha precisato che la soglia si riferisce a ciascuna operazione di cessione, che può anche comprendere molteplici beni ceduti contestualmente; non può, invece, riferirsi a più cessioni, ossia compravendite effettuate in momenti diversi, anche nell'ipotesi in cui siano legittimamente documentate da un'unica fattura riepilogativa differita.

Da domani la soglia per l'esenzione Iva sulla spesa fatta da cittadini extra europei su beni da portare all'estero passa da 154,90 euro a 70 euro

Rimangono immutate le regole e le procedure, in particolare le due modalità di applicazione dell'agevolazione fiscale, che può essere riconosciuta, a scelta del negoziante, direttamente mediante l'esenzione dall'imposta sulla fattura di vendita, oppure mediante il successivo rimborso dell'imposta addebitata in fattura.

In ogni caso, è necessario che la vendita sia documentata da fattura elettronica emessa tramite l'apposito portale dell'Agenzia delle dogane (e non tramite il Sistema di interscambio dell'Agenzia delle entrate).

Specifiche tecniche e-fattura.

Il 12 dicembre 2023 l'Agenzia delle entrate ha pubblicato nell'apposita sezione tematica del sito internet l'ultimo aggiornamento delle specifiche tecniche della fatturazione elettronica tramite Sdi. Queste in breve le novità contenute nella versione 1.8, utilizzabile da domani 1° febbraio 2024.

1) Dichiarazioni d'intento invalidate. In attuazione delle misure di contrasto dell'indebito utilizzo del plafond per acquisti in sospensione d'imposta, introdotte dalla legge n. 178 del 30 dicembre 2020, è stato inserito il codice errore 00477, che contrassegnerà l'avvenuto scarto, da parte del Sdi, della "fattura recante titolo di non imponibilità ai fini Iva ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lett. c). dpr 26 ottobre 1972, numero 633, con dichiarazione d'intento invalida", ossia delle fatture emesse senza l'addebito dell'Iva con codice natura N3.5

2) Iva addebitata da fornitori esteri.

Nell'ambito delle istruzioni per la trasmissione dei dati delle operazioni con soggetti esteri (ex esterometro), è stato integrato il codice TD28, istituito per segnalare gli acquisti con fattura cartacea presso fornitori sammarinesi. Recependo la risposta fornita in occasione del Forum fiscale 2023 di ItaliaOggi, viene ora precisato che detto codice può essere utilizzato anche per adempiere all'obbligo di comunicazione nel caso in cui il cessionario/committente soggetto passivo italiano abbia ricevuto dal fornitore estero, identificato in Italia, una fattura cartacea recante (indebitamente) la rivalsa dell'Iva, e non abbia quindi azionato il meccanismo dell'inversione contabile.

3) Produttori agricoli. Per i produttori agricoli che applicano il regime speciale dell'art. 34 del citato dpr n. 633/1972, le nuove specifiche tecniche prevedono la facoltà di trasmettere al Sdi, nell'ambito dei "dati gestionali", le seguenti informazioni utili per l'automazione delle liquidazioni periodiche:

- la stringa "ALI-COMP", nel caso di cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella parte prima della tabella A allegata al dpr n. 633/1972 (in questo caso deve essere valorizzato anche l'elemento RiferimentoNumero con la percentuale di compensazione applicabile ai prodotti ceduti);

- la stringa "NO-COMP", nel caso di cessioni di prodotti agricoli e ittici non compresi nella parte prima della predetta Tabella A, alle quali si applicano le normali aliquote

- la stringa "OCC34BIS", nel caso di operazioni occasionali rientranti nel regime di cui all'articolo 34-bis del dpr n. 633/1972, in modo da fruire della detrazione forfettaria senza necessità di adottare contabilità separate.

Franco Ricca

© Riproduzione riservata